



CITTÀ DI SAPRI

II SETTORE - FINANZIARIO

Determinazione n. generale 646/n. sett. 134 del 25/06/2026

OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026

Il Responsabile del Settore

Viste:

- il Decreto sindacale prot. n. 1580 del 30/01/2026 di conferimento alla scrivente della Responsabilità del Settore Economico Finanziario e della posizione organizzativa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026 e il pluriennale 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2025 relativa all'approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 30/04/2026 relativa all'ultimo aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 79 del CCNL 16.11.2022, che disciplina la costituzione del Fondo dall'anno 2023, disapplicando dal 1° gennaio 2023 l'art. 67 del CCNL 21.05.2018 salvo le clausole espressamente richiamate, e dato atto che la disciplina è stata ulteriormente integrata dal CCNL 23.02.2026 con l'art. 58, mentre l'art. 59 ha sostituito l'art. 80 del CCNL 16.11.2022 in tema di utilizzo delle risorse e l'art. 60 ha introdotto il parziale conglobamento dell'indennità di comparto con effetti diretti anche sulla parte stabile del Fondo.

Considerato che la parte stabile del Fondo, nella disciplina oggi vigente, è composta dalle seguenti voci:

1. Unico importo consolidato 2017, costituito dalle risorse decentrate stabili già confluite nel fondo ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018, comprensive del fondo progressioni economiche e delle quote di indennità di comparto già finanziate a carico del fondo; vi confluisce anche l'importo di cui all'art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2004 pari allo 0,20% del monte salari 2001, ove non utilizzato nel 2017 per l'alta professionalità. Tale voce sopravvive nell'attuale disciplina per espresso rinvio dell'art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16.11.2022 all'art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018.
2. Incremento di euro 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2015, previsto dall'art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018, anch'esso richiamato dall'art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16.11.2022.



CITTÀ DI SAPRI

3. Differenze tra incrementi tabellari a regime e posizioni iniziali di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018, richiamate dall'art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16.11.2022.
4. RIA e assegni ad personam del personale cessato, in misura intera dall'anno successivo alla cessazione, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21.05.2018, richiamato dall'art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16.11.2022.
5. Risorse riassorbite ex art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. d), CCNL 21.05.2018, richiamato dall'art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16.11.2022.
6. Oneri a regime per personale trasferito e correlati adeguamenti di legge, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 21.05.2018, richiamato dall'art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16.11.2022.
7. Minori oneri da riduzione stabile di posti dirigenziali, nei soli casi in cui la clausola sia applicabile al tipo di ente, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. f), CCNL 21.05.2018, richiamato dall'art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16.11.2022.
8. Stabili riduzioni delle risorse per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. g), CCNL 21.05.2018, richiamato dall'art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16.11.2022.
9. Incremento di euro 84,50 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2018, introdotto dall'art. 79, comma 1, lett. b), CCNL 16.11.2022, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2021; le quote di competenza 2021 e 2022 sono state computabili come variabili e una tantum nel fondo 2023, secondo il comma 5 del medesimo articolo.
10. Risorse stanziare in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, per sostenere i maggiori trattamenti economici del personale, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. c), CCNL 16.11.2022.
11. Differenze tra incrementi tabellari ex art. 76 e posizioni iniziali, introdotte dall'art. 79, comma 1, lett. d), CCNL 16.11.2022, con riferimento al personale in servizio alla data di decorrenza degli incrementi.
12. Quota corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, confluita nella parte stabile dal nuovo sistema di classificazione professionale, ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, CCNL 16.11.2022.
13. Incremento stabile pari allo 0,14% del monte salari 2021, introdotto dall'art. 58, comma 1, CCNL 23.02.2026.
14. Risorse stanziare ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, che, per espressa previsione dell'art. 58, comma 3, CCNL 23.02.2026, alimentano la parte stabile del Fondo.
15. Riduzione definitiva e stabile della parte stabile del Fondo per effetto del parziale conglobamento dell'indennità di comparto, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del CCNL 23.02.2026, da determinarsi secondo i criteri e nei limiti previsti dalla medesima disposizione contrattuale.

Considerato inoltre che, in coerenza con la natura provvisoria del presente atto, la parte variabile del Fondo può essere alimentata, ove ne ricorrano i presupposti normativi, contrattuali, organizzativi e finanziari, dalle seguenti voci, da quantificarsi in via definitiva con successivo provvedimento e, per le componenti discrezionali, previa deliberazione della Giunta:

1. Risorse derivanti dall'art. 67, comma 3, lett. a), b), c), d), f), g), j), k), CCNL 21.05.2018, richiamate dall'art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 16.11.2022, e precisamente:
 - risorse da sponsorizzazioni e accordi di collaborazione ex art. 43 L. n. 449/1997;
 - quota di risparmi conseguiti e certificati ex art. 16, commi 4-6, D.L. n. 98/2011;

tel. 0973-605511 - fax 0973-605541

Web www.comune.sapri.sa.it - e mail protocollo.sapri@asmepec.it



CITTÀ DI SAPRI

- risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano trattamenti economici in favore del personale;
 - quote una tantum corrispondenti a frazioni di RIA per cessazioni infra-annuali;
 - risorse per compensi ai messi notificatori ex art. 54 CCNL 14.09.2000;
 - risorse per il personale delle case da gioco ove previste;
 - eventuali risorse stanziare in applicazione della normativa richiamata dai commi 8 e 9 dell'art. 67, ove attivata;
 - integrazioni variabili legate a trasferimenti di personale, limitatamente all'anno del trasferimento.
2. Importo fino all'1,2% del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), CCNL 16.11.2022.
 3. Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente, anche connesse ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), CCNL 16.11.2022; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c), dello stesso CCNL.
 4. Somme residue dello straordinario dell'anno precedente, accertate a consuntivo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), CCNL 16.11.2022.
 5. Incremento ulteriore fino allo 0,22% del monte salari 2018, previsto dall'art. 79, comma 3, CCNL 16.11.2022, in attuazione dell'art. 1, comma 604, L. n. 234/2021, da ripartire proporzionalmente tra Fondo e risorse EQ sulla base degli importi 2021; tali risorse non sono soggette al limite dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017.
 6. Incremento ulteriore fino allo 0,22% del monte salari 2021, introdotto dall'art. 58, comma 2, CCNL 23.02.2026, in attuazione dell'art. 1, comma 121, L. n. 207/2024, da ripartire proporzionalmente tra Fondo e risorse EQ sulla base degli importi 2024; anche queste risorse non sono soggette al limite dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017;

Valutato che:

- le risorse fisse sono state adeguate ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio";
- in virtù delle cessazioni dal servizio intervenute nel 2025, in numero di 3 unità, è prevista a tal fine una integrazione sulle risorse stabili e in ragione delle cessazioni per l'anno 2025 si integrano la quota parte di risorse variabili;
- le risorse fisse sono state inoltre adeguate ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025, per un importo pari ad € 40.563,34 come risultante dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 25/09/2025;

Considerato che:

- il D.L. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli*



CITTÀ DI SAPRI

incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- è stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, e dall'altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2026 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e tenuto conto che detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

Dato atto che la costituzione del Fondo è atto di natura gestionale, presupposto necessario per la successiva contrattazione integrativa annuale di riparto e utilizzo, da effettuarsi nel rispetto dei vincoli di bilancio, dei limiti di finanza pubblica e dei controlli previsti dall'ordinamento.

Dato inoltre atto che, ferma la natura gestionale dell'atto di costituzione del Fondo, che rientra nella competenza dirigenziale, sono invece da ricondurre alla Giunta, in via di indirizzo e previa copertura di bilancio, le scelte discrezionali che implicano valutazioni organizzative, gestionali o di politica retributiva, non meri automatismi contrattuali o contabili. Da ciò discende che richiedono una previa deliberazione di Giunta le seguenti voci:

1. art. 79, comma 2, lett. b), CCNL 16.11.2022 – incremento fino all'1,2% del monte salari 1997, perché rimesso alla capacità di spesa e a una scelta non automatica dell'ente;
2. art. 79, comma 2, lett. c), CCNL 16.11.2022 – risorse aggiuntive legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, per definizione non automatiche;
3. art. 79, comma 3, CCNL 16.11.2022 – incremento fino allo 0,22% del monte salari 2018, in quanto subordinato alla capacità di bilancio e a una scelta dell'ente sullo stanziamento;
4. art. 58, comma 2, CCNL 23.02.2026 – incremento fino allo 0,22% del monte salari 2021, per le stesse ragioni di discrezionalità e copertura;
5. art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025, nei limiti e alle condizioni applicabili all'ente, poiché l'art. 58, comma 3, CCNL 23.02.2026 presuppone che tali risorse siano state previamente stanziare dall'ente e poi fatte confluire nella parte stabile del Fondo.

Richiamato il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, al punto 5.2 precisa che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;

Dato atto, inoltre, che la verifica del rispetto dei limiti incidenti sulla costituzione del Fondo per l'anno 2026, con particolare riferimento all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e alle ulteriori disposizioni applicabili in materia di trattamento accessorio del personale, sarà effettuata in modo puntuale in sede di determinazione definitiva del Fondo, comprensiva delle eventuali risorse variabili autorizzate dalla Giunta,



CITTÀ DI SAPRI

fermo restando che la presente costituzione provvisoria è riferita alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché alle eventuali componenti variabili automatiche già accertate;

Rilevato pertanto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2026 risultano essere pari ad €. 230.793,46;

Vista

- l'allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2026, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell'organo di revisione contabile;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Funzioni Locali;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso;

D E T E R M I N A

1. di procedere alla costituzione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, limitatamente alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché alle eventuali componenti variabili automatiche già accertate, secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di considerare quale parte integrante la bozza di relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definito nel modello della Ragioneria Generale dello Stato;
3. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2026, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, fatta salva la necessità di procedere a riscontro in modo puntuale nella determinazione definitiva delle risorse decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;
4. che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026-2028, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2026;
5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2026 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

tel. 0973-605511 - fax 0973-605541

Web www.comune.sapri.sa.it - e mail protocollo.sapri@asmepec.it



CITTÀ DI SAPRI

8. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il responsabile del servizio sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Responsabile

FRANCESCO CAPASSO / InfoCert S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.